



**AVVISO DOMANDA DI REFERENDUM "RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 490'000.00 PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CUCINA, LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E LA REALIZZAZIONE DI UNA BUSSOLA D'INGRESSO DELL'OSTERIA ENOTECA CUNTITT"**

29.07.2025 – Ris.Mun. 738 del 28.07.2025

**Il Municipio di Castel San Pietro,**

1. vista la domanda di referendum presentata in data 30 giugno 2025 alla Cancelleria comunale di Castel San Pietro da un Gruppo di cittadini di Castel San Pietro, rappresentato dai signori Cecilia Bernasconi Marchioni e Mauro Collovà avverso alla decisione del Consiglio comunale di Castel San Pietro n° 06 del 28 aprile 2025 con la quale è stata respinta la proposta contenuta nel rapporto di minoranza della Commissione della gestione che invitava a respingere il messaggio municipale 03/2025 e di conseguenza ha concesso un credito di fr. 490'000.00 per la ristrutturazione della cucina, la riorganizzazione degli spazi interni e la realizzazione di una bussola d'ingresso dell'Osteria Enoteca Cuntitt (MM 03/2025);
2. constatato che il deposito della domanda di referendum è avvenuto nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 75 Legge Organica Comunale (LOC);
3. il quorum minimo del 15% calcolato secondo l'art. 75 cpv 2 LOC è di 246 firme;
4. accertato come, sulla base della direttiva 25.03.2025 emanate dalla Cancelleria dello Stato, Servizio diritti politici (n° 11, rif. punto 55), 29 firme delle 341 sottoscrizioni sono da annullare e di conseguenza le 312 firme restanti raggiungono e superano il quorum calcolato come al punto 3;
5. giusta l'articolo 79 LOC, alla raccolta e al deposito delle firme referendarie trovano applicazione per analogia le disposizioni della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), in particolare le seguenti norme sono pertinenti:
  - l'art. 112 lett. d LEDP, che impone l'obbligo di inserire nella lista la chiara indicazione della punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria per i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice Penale Svizzero CP) e frode elettorale (art. 282 CP);
  - l'art. 113 LEDP, che estende ai referendum le medesime regole procedurali previste per le iniziative popolari, incluse quelle relative ai motivi di nullità;
  - l'art. 95 cpv. 2 LEDP, il quale stabilisce che la lista priva delle indicazioni richieste, tra cui la sopracitata comminatoria penale, è nulla;
6. accertato come il formulario della domanda di referendum non riporta l'avvertenza, richiesta dalla legge, di cui al citato art. 112 lett. d LEDP, mentre indica al cpv 4 delle "avvertenze sull'apposizione della firma" citate in calce, un richiamo generico al CP e all'art. 95 lett. f LEDP circoscritto alla sola fattispecie della firma multipla di cui al cpv.3 delle medesime avvertenze;
7. per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, l'obbligo di indicare sulle liste di firme di un referendum la disposizione relativa alle conseguenze penali in caso di frode elettorale non

costituisce un requisito formalistico eccessivo, mentre la sua omissione non è un irregolarità minore, bensì un vizio formale grave (cfr. tra le tante STF 1C\_160/2021, consid. 4.5.1);

8. di conseguenza la lista è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 95 cpv 2 LEDP (in combinato con gli art. 113 e 112 LEDP nonché art. 79 LOC) ;
9. richiamate le competenze attribuitigli dall'art. 75 cpv 4 LOC;

**risolve**

- a) la domanda di referendum è **irregolare e irricevibile**. Di conseguenza la votazione popolare non avrà luogo.
- b) contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il V. Sindaco: P.Prada Il Segretario: L.Fontana



Intimazione per raccomandata ai rappresentanti dei firmatari

- Cecilia Bernasconi Marchioni, Gelusa 15, Residenza al Parco, 6874 Castel San Pietro
- Mauro Collovà, via Saga 14, 6873 Corteglia

Pubblicazione

- agli albi comunali